

SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

Sede in Milano, Via Carlo Porta n. 1

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67

Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156

Sito Internet: www.sinpar.it ("Sito Internet")

Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding Investments SA

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER D. LGS. 58/1998 RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 giugno 2015 (Unica convocazione)

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("**Sintesi**" o la "**Società**") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") in vista dell'assemblea della Società convocata presso la sede sociale in Milano, via Carlo Porta n. 1, per il giorno 29 giugno 2015 alle ore 16:00, in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente

ordine del giorno

Proposta di delibera dell'azione di responsabilità ex art 2393 c.c. nei confronti del precedente Amministratore delegato Sig. Corrado Coen. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Sintesi S.p.A., avendo previamente demandato a professionisti terzi un'analisi della condotta in concreto tenuta dal precedente Amministratore delegato Sig. Corrado Coen, sottopone alla Vostra approvazione la proposta di esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti del Sig. Corrado Coen medesimo in relazione a fatti e/o atti di carattere gestorio e/o amministrativo/contabile posti in essere dal medesimo in violazione di legge e/o di Statuto che potrebbero comportare e/o aver comportato effetti pregiudizievoli per Sintesi.

Fondamento

Al fine di valutare la censurabilità del comportamento del Sig. Coen con riferimento alla sottoscrizione del Pegno PKB, giova anzitutto premettere un breve e generale inquadramento giuridico della disciplina dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c..

Andando con ordine, ai sensi dell'art. 2381, II e III comma, c.c., se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. Compete all'organo collegiale determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il quarto comma della norma in esame pone invece una serie di limitazioni, precisando quali sono le materie che non possono essere delegate dall'organo collegiale, tra le quali: l'emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420-ter c.c.); la redazione del bilancio (art. 2423 c.c.); la facoltà di aumentare il capitale della società (art. 2443 c.c.); la riduzione del capitale per perdite nonché la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (artt. 2446 e 2447c.c.); la redazione del progetto di fusione e di scissione (art. 2501-ter e 2506-bis c.c.).

Attraverso il sistema delle deleghe, il consiglio di amministrazione si svincola dal principio di collegialità e adotta, nelle materie delegate, un sistema di amministrazione che realizza l'interesse della società ad una maggiore rapidità decisionale. All'amministratore delegato, nei limiti della legge (art. 2381, IV comma, c.c.) e di quelli eventualmente indicati nella delega, competono tutti i poteri del consiglio, ivi compresa la rappresentanza sociale.

La delega dà vita ad un ulteriore organo – caratterizzato da specifici poteri e doveri – della società, legato a questa da un rapporto di natura organica, e al consiglio di amministrazione da un rapporto "interorganico".

In questo senso, l'art. 2381, V comma, c.c. prevede che gli organi delegati, oltre ad amministrare la società nei limiti della delega ricevuta, debbano:

- curare che l'assetto amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa; e
- riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Ed invero, secondo il nostro ordinamento sono solo gli organi delegati che, essendo a capo della struttura societaria, sono a conoscenza dell'andamento della gestione e delle operazioni di maggior rilievo del gruppo e devono quindi riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale perché questi organi possano effettuare le proprie valutazioni e assumere le decisioni collegiali sulla base di un adeguato e costante flusso informativo.

In questo senso è evidente che l'informativa degli organi delegati è strumentale alla possibilità per gli altri amministratori di adempire al proprio dovere di agire informati di cui all'art. 2381, VI comma, c.c..

In altre parole, gli amministratori non esecutivi solo una volta informati di una certa operazione hanno la possibilità – e, anzi, l'obbligo – di chiederne aggiornamenti e notizie.

Nelle società per azioni quotate, inoltre, l'art. 150, I comma, T.U.F. stabilisce che gli amministratori riferiscano tempestivamente, secondo le modalità stabilite nello statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate.

Ciò detto in termini generali della responsabilità degli amministratori delegati e di quella degli amministratori non esecutivi è ora il caso di ricordare i particolari limiti di sindacabilità del

comportamento degli organi sociali in base al canone di giudizio della cd. *business judgement rule*.

In base a tale regola di giudizio, ogni valutazione sulla condotta degli amministratori è soggetta a un particolare regime di responsabilità che presuppone l'insindacabilità nel merito delle scelte gestorie. Queste ultime, infatti, impongono una valutazione di opportunità e convenienza rispetto alla quale il giudice non è titolato a sostituirsi.

È questo, pertanto, il contenuto della cd. *business judgement rule*, in base alla quale il giudice non deve valutare nel merito ed ex post le scelte discrezionali degli amministratori, ma deve piuttosto valutare se siano state rispettate le modalità – formali e sostanziali – con le quali la decisione è stata assunta e analizzare tutte le circostanze di fatto che erano rilevanti al momento del compimento dell'operazione.

In quest'ottica, occorre quindi verificare se gli organi sociali abbiano agito con diligenza e nel rispetto del dovere di fedeltà osservando i presidi procedurali ragionevolmente necessari per pervenire a una decisione “adeguatamente informata”. Tra questi presidi possono considerarsi rilevanti, ad esempio, le informazioni preventive, le verifiche indipendenti e i pareri di consulenti eventualmente anche esterni alla società.

Solo l'eventuale omissione, da parte dell'amministratore, delle cautele di cui sopra può configurare la violazione dell'obbligo di eseguire con diligenza il mandato conferitogli e può quindi generare una responsabilità contrattuale dell'amministratore verso la società.

Ciò non significa, tuttavia, che per tale via l'amministratore goda di una sostanziale immunità da responsabilità rispetto alle scelte gestorie. Significa invece che ai fini della ricorrenza o meno della responsabilità è necessario indagare circa le modalità – formali e sostanziali – con le quali la decisione è stata adottata (informazioni preventive richieste per quella scelta in quel determinato contesto, verifiche indipendenti, pareri ecc.). Occorre in altri termini domandarsi se l'amministratore abbia agito con diligenza e nel rispetto del dovere di fedeltà osservando i presidi procedurali ragionevolmente idonei a pervenire ad una decisione “adeguatamente informata” e scevra da conflitti di interessi.

Fattispecie

Nel caso di specie, i profili di responsabilità del Sig. Coen sono valutati con riferimento alla sottoscrizione da parte di Sintesi – Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. dell'atto di pegno in favore della banca svizzera PKB Privatbank S.A.(di seguito “**PKB**”), sottoscritto dal medesimo in data 26 novembre 2012.

Si precisa che il Sig. Coen ha ricoperto la carica di amministratore delegato della Società dal 3 novembre 2011 al 24 giugno 2013 e che tra i poteri gestori delegati allo stesso dal Consiglio di Amministrazione di Sintesi figurava il seguente: “prestare ed ottenere fidejussioni, pegni su titoli ed altri valori mobiliari e lettere di garanzia, con il limite delle garanzie prestate per importi fino a Euro 15.000.000,00, dandone informativa al primo Consiglio di Amministrazione successivo al compimento dell'operazione”.

Il 26 novembre 2012, data in cui il Sig. Coen ricopriva altresì la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo (IES), questi ha sottoscritto in nome e

per conto di Sintesi una garanzia a mezzo del quale ha costituito in pegno - senza limite di valore - a favore di PKB tutte le somme e i titoli depositati presso PKB nell'*interesse* di Sintesi a garanzia di "tutti i crediti presenti e futuri che la Banca (i.e. PKB) potrà avere verso Investimenti e Sviluppo S.p.A. (i.e. IES) qualunque ne sia la natura o la causa [...]"(di seguito "**Pegno PKB**").

Il Sig. Coen, come si evince dai verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione di Sintesi (e dai verbali del Consiglio di Amministrazione di IES), non ha poi mai informato in via preventiva - né tantomeno successiva - l'allora Consiglio di Amministrazione della Società, né tantomeno quello di IES, dell'esistenza di una simile operazione.

Sintesi è venuta a conoscenza dell'esistenza del Pegno PKB solo in data 17 dicembre 2014, quando la PKB ha comunicato, a seguito di specifica richiesta di informazioni della Società in merito all'esistenza di eventuali gravami sulle proprie disponibilità presso l'istituto di credito, l'esistenza di una garanzia concessa a suo tempo da Sintesi (*rectius*, dal Sig. Coen in nome e per conto di Sintesi) a copertura dell'indebitamento presso lo stesso riconducibile alla controllata IES. Successivamente, Sintesi ha contattato lo Studio Legale 1896 il quale, a seguito di specifiche analisi, ha confermato - alla luce dell'interpretazione delle norme di diritto svizzero applicabili - la validità giuridica di un pegno senza limiti di importo garantito, quale era il Pegno PKB.

Per quanto concerne la mancata informativa al Consiglio di Amministrazione di Sintesi della costituzione del predetto pegno, risulta riscontrabile come il Sig. Coen - nonostante i doveri incombenti sullo stesso per via dell'incarico in concreto rivestito - non abbia dato alcuna informativa al Consiglio di Amministrazione di Sintesi (né tantomeno di IES) in merito all'operazione conclusa con PKB, con ciò incorrendo in una violazione dei propri doveri generali di amministratore, nonché - ancora una volta - dei poteri allo stesso delegati.

Con specifico riferimento alla costituzione di pegni e garanzie in nome e per conto della Società, infatti, era poi espressamente previsto che l'Amministratore Delegato dovesse darne "[...]" informativa al primo consiglio di amministrazione successivo al compimento dell'operazione [...]", cosa che non è avvenuta.

Oltretutto:

- il rilascio del Pegno PKB a favore di IES avrebbe dovuto essere precedentemente assoggettato, ai sensi della disciplina in materia di operazioni con parti correlate, al preventivo esame e rilascio di parere da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti come previsto dalla procedura con parti correlate della Società, nonché oggetto di informativa al mercato;
- il Pegno PKB e quindi le limitazioni alla facoltà della Società di disporre della propria liquidità avrebbero dovuto essere riflesse nell'informativa finanziaria, dalla data del rilascio, ai sensi dei principi contabili internazionali.

Per quanto concerne invece il contenuto del Pegno PKB risulta evidente come il Sig. Coen abbia posto in essere un atto gestorio ultroneo, poiché, se da un punto di vista qualitativo, è indubbio che il Pegno PKB abbia ad oggetto la prestazione di "[...] pegni su titoli ed altri valori mobiliari [...]", come tale rientrante nei poteri delegati all'Amministratore Delegato, per altro verso è altrettanto indubbio che il medesimo Pegno PKB era posto a garanzia di importi senza limite e pertanto lo stesso non avrebbe potuto essere sottoscritto dal Sig. Coen, atteso che - come visto - questi poteva "prestare [...] pegni su titoli ed altri valori mobiliari [...]" con il limite delle garanzie prestate per importi fino a Euro 15.000.000,00".

L'operato appena descritto del Sig. Coen ha poi senz'altro causato un danno effettivo e materiale alla Società dal momento che rispettivamente in data 24 dicembre 2014 e 30 gennaio 2015 la

PKB, in forza del Pegno PKB, ha dato esecuzione ai bonifici disposti da Sintesi e prelevato dal conto corrente di Sintesi ivi acceso la somma di Euro 1.282.893,37 a copertura dell'integrale indebitamento di IES, con conseguente diretto depauperamento del patrimonio sociale della Società.

Si consideri oltretutto che Sintesi è stata sostanzialmente costretta a disporre tali bonifici perché le era impedito disporre liberamente della propria liquidità giacente sul proprio conto corrente. Infatti, Sintesi ha tentato di effettuare il trasferimento della propria liquidità presso altro istituto di credito, ma la PKB non ha dato esecuzione a tali ordini di bonifico proprio in virtù dell'esistenza del pegno.

Considerato che il danno esiste ed è patrimonialmente tangibile è indubbio che la condotta del Sig. Coen abbia determinato il danno patrimoniale subito da Sintesi, pari ad almeno l'ammontare depositato sul conto presso PKB e prelevato dalla stessa PKB, per soddisfare un proprio credito vantato nei confronti di IES.

Prescrizione dell'azione

Da ultimo si precisa come l'art. 2393, IV comma, c.c., espressamente disponga che "l'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica".

In ragione di ciò risulta evidente come ad oggi alcun diritto si sia prescritto nei confronti del Sig. Coen, rimanendo quindi, salve tutte le considerazioni in merito.

* * * *

Proposta di delibera

In definitiva, si ritiene (i) che sussistano gli estremi per ritenere censurabile il comportamento del Sig. Coen in qualità di amministratore delegato della Società e conseguentemente (ii) che possa dunque essere fondatamente proposta un'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti dell'appena menzionato soggetto.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riporta qui di seguito la proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Sintesi S.p.A., riunita in sede ordinaria, vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

1. di promuovere l'azione sociale di responsabilità di cui all' art. 2393 c.c. nei confronti dell'ex Amministratore delegato Sig. Corrado Coen, onde conseguire il risarcimento del danno dallo stesso cagionato alla Società;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla delibera sopra assunta dando avvio ed

impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterranno più opportuni”.

* * * *

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.sinpar.it, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Milano, 29 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco